

# TI\_GERICHTE 52.2025.46 vom 27. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2025.46](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2025.46)

FR: TI\_GERICHTE 52.2025.46 du 27 novembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 52.2025.46 del 27 novembre 2024

## Regeste

Chiamata in causa e intervento in lite

## Erwägungen

### E. 1

LPAm, l'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento. Il terzo chiamato in causa - soggiunge il cpv. 2 della medesima disposizione - può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile. L'art. 45 cpv. 3 LPAm esclude per contro l'intervento in lite nell'ambito di un procedimento amministrativo. 2.2. Contrariamente alla procedura civile, la LPAm non contempla la possibilità dell'intervento in lite, ossia la facoltà offerta a chiunque creda di avere un interesse giuridico in un procedimento in cui non è inizialmente coinvolto di intervenire ad ogni stadio di causa. A chi chiede senza successo di essere coinvolto in un procedimento pendente tra terzi resta riservata unicamente la facoltà di impugnare il giudizio che ne scaturisce, dimostrando, in via preliminare che è legittimato ad agire contro quest'ultima pronuncia o, eventualmente, che gli è stata negata a torto nel precedente procedimento la qualità di parte ( cfr. Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 25) . Per contro la LPAm istituisce e regola la chiamata in causa di terzi, condizionandola alla sussistenza di un loro interesse legittimo all'esito del procedimento e allo scopo dell'istituto che consiste nel rendere vincolante una decisione anche nei confronti di persone che non sono coinvolte nel procedimento né in qualità di parte ricorrente, rispettivamente attrice, né in qualità di parte convenuta in causa. L'istituto in parola serve pertanto ad includere nel procedimento amministrativo soggetti che altrimenti non avrebbero la possibilità di parteciparvi in qualità di parti, in quanto sprovviste della necessaria legittimazione. Ne discende pertanto che chi è (o dovrebbe essere) destinatario di un atto amministrativo oppure chi, pur non essendone il destinatario, è comunque toccato dal medesimo in modo tanto intenso da poter rivendicare il ruolo di parte, può assumere nel processo unicamente questa veste. La chiamata in causa non può in effetti essere utilizzata per "allargare" il procedimento ad ulteriori soggetti, né per sanare la mancata partecipazione di una parte al medesimo. Si tratta pertanto di un istituto del diritto processuale volto unicamente a vincolare ad un determinato giudizio le persone indirettamente toccate dal medesimo. Sono tali le persone i cui rapporti giuridici con una delle parti del procedimento sono influenzati dall'atto amministrativo litigioso (cfr. STA 52.2015.51 del 21 dicembre 2018 consid. 2.3. con riferimenti dottrinali). 2.3. Sennonché, nel caso di specie, la domanda di chiamata in causa, in quanto formulata dalla stessa RI 1 e non da una delle parti coinvolte nella procedura ricorsuale attualmente pendente davanti a questo Tribunale (X 1, Comune di \_\_\_\_\_ e Consiglio di Stato) o dalla stessa autorità

giudicante, si configura in realtà alla stregua di un tentativo di intervento in lite, che secondo quanto appena indicato è esplicitamente escluso dal nostro codice di rito, il quale reputa questo istituto inammissibile. A prescindere da ciò, come già esposto in precedenza (consid. 1), all'istante non deriverà in tutti i casi alcun pregiudizio dall'esito della causa avviata dalla X 1 dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, per cui non si giustificerebbe comunque una sua chiamata in causa. Per finire va ancora aggiunto che l'istituto della chiamata in causa non deve servire ad eludere l'applicazione di altri imperativi processuali, quali segnatamente le prescrizioni che disciplinano le modalità e i termini di ricorso (cfr. Borghi /Corti , op. cit., n. 3 ad art. 25 con rinvii). In questo senso, nel caso in cui dovesse avvenire “ad adiuvandum” , la chiamata in causa della ditta istante potrebbe tradursi sul piano giuridico in una disattenzione degli art. 68 e segg. LPAm, poiché in questo modo verrebbe data a quest'ultima la possibilità di contestare, al di fuori del termine di cui disponeva per agire in giudizio, una decisione – quella emanata il 27 novembre 2024 dal Consiglio di Stato anche nei suoi confronti – che però essa ha scientemente ommesso di impugnare (si veda anche a questo proposito STAF B-536/2013 del 4 marzo 2013) . Come già rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo in passato, in questi casi vi sono pure motivi di economia procedurale attinenti alla regolare e tempestiva costituzione del rapporto processuale che ostacolano la chiamata in causa di soggetti che, essendo titolari di un interesse personale identico (o addirittura più pronunciato) di quello fatto valere dal ricorrente, erano legittimati a proporre l'impugnazione in proprio, ma si sono astenuti dal farlo (cfr. GAT n. 371). 3. Stante quanto precede, l'istanza deve essere respinta. Visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante (art. 47 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-, già anticipate dall'istante, restano a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), entro i limiti previsti dall'art. 93 LTF. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.